Parlamento europeo
2024-2029

Commissione per gli affari esteri

2026/2004(INI)

20.5.2026

PROGETTO DI RELAZIONE

"Verso una strategia dell'UE volta a proteggere e rafforzare il sistema giudiziario internazionale e le sue istituzioni, i suoi meccanismi e i suoi partner"
(2026/2004(INI))

Commissione per gli affari esteri

Relatore: Mounir Satouri

INDICE

Pagina

PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO 3

MOTIVAZIONE.....11

PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

"Verso una strategia dell'UE volta a proteggere e rafforzare il sistema giudiziario internazionale e le sue istituzioni, i suoi meccanismi e i suoi partner"

(2026/2004(INI))

Il Parlamento europeo,

– visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 2, l'articolo 3, paragrafo 5, e gli articoli 21, 23, 36 e 37,

– visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 208, 212, 220 e 221,

– vista la Carta delle Nazioni Unite,

– vista la Carta internazionale dei diritti dell'uomo,

– vista la Convenzione sui privilegi e le immunità delle Nazioni Unite, adottata il 13 febbraio 1946,

– vista la convenzione di Vienna sul diritto dei trattati,

– visto lo Statuto della Corte internazionale di giustizia (CIG),

– visto lo Statuto di Roma della Corte penale internazionale (CPI),

– visti tutti i tribunali internazionali ad hoc e i tribunali ibridi/internazionalizzati istituiti dalle Nazioni Unite,

– vista la Convenzione europea dei diritti dell'uomo,

– vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

– visto il fondo fiduciario per le vittime istituito nel 2004 dall'Assemblea degli Stati parte della CPI, conformemente all'articolo 79 dello Statuto di Roma,

– visto l'accordo di cooperazione e di assistenza tra la Corte penale internazionale e l'Unione europea, del 10 aprile 2006[1],

– vista la sua risoluzione del 21 gennaio 2026 sui diritti umani e la democrazia nel mondo e sulla politica dell'Unione europea in materia – relazione annuale 2025[2],

– vista la sua risoluzione del 21 gennaio 2026 sull'attuazione della politica estera e di sicurezza comune – relazione annuale 2025[3],

---

[1] GU L 115 del 28.4.2006, pag. 50, http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2006/313/oj.
[2] Testi approvati, P10_TA(2026)0014.
[3] Testi approvati, P10_TA(2026)0012.

– visti i procedimenti penali avviati il 20 marzo 2023 dal comitato investigativo della Federazione russa nei confronti di funzionari della CPI, tra cui Karim Khan, Rosario Salvatore Aitala, Sergio Gerardo Ugalde Godínez e Tomoko Akane, sulla base di presunte "azioni penali illegali",

– viste le sentenze pronunciate in contumacia a Mosca nel dicembre 2025 nei confronti del procuratore e di otto giudici della CPI, in relazione a procedimenti riguardanti Vladimir Putin, ivi comprese le misure dirette contro Karim Khan, Piotr Józef Hofmański, Tomoko Akane, Rosario Salvatore Aitala, Reine Alapini-Gansou, Sergio Gerardo Ugalde Godínez, Haikel Ben Mahfoud, Luz del Carmen Ibáñez Carranza e Bertram Schmitt,

– vista la decisione presa il 21 maggio 2023 dal ministero degli Affari interni della Federazione russa di inserire il procuratore della CPI, Karim Khan, nell'elenco federale delle persone ricercate,

– viste la legge sulle emergenze nazionali ("National Emergencies Act", NEA) degli Stati Uniti, adottata nel 1976, e la legge sui poteri economici in caso di emergenza internazionale ("International Emergency Economic Powers Act", IEEPA) degli Stati Uniti, adottata nel 1977,

– visto l'ordine esecutivo n. 14203, "Imposing Sanctions on the ICC" (Imposizione di sanzioni alla CPI), adottato il 6 febbraio 2025 dal presidente degli Stati Uniti a norma dell'IEEPA e del NEA, che vieta qualsiasi forma di assistenza materiale, promozione o fornitura di sostegno finanziario, materiale o tecnico, oppure di beni o servizi a favore di una persona designata,

– viste le misure di attuazione adottate nel 2025 dalle autorità statunitensi a norma dell'ordine esecutivo n. 14203, tra cui i ripetuti cicli di designazione di funzionari della CPI, in particolare Solomy Balungi Bossa, Luz del Carmen Ibáñez Carranza, Reine Adelaide Sophie Alapini Gansou, Gocha Lordkipanidze, Erdenebalsuren Damdin, Karim Khan, Nazhat Shameem Khan, Mame Mandiaye Niang, Beti Hohler, Nicolas Guillou e Kimberly Prost, designati il 6 febbraio, il 5 giugno, il 20 agosto e il 18 dicembre 2025, che prevedono, tra l'altro, il congelamento dei beni, divieti di viaggio e restrizioni all'accesso ai servizi finanziari e digitali,

– viste le misure coercitive adottate dal governo degli Stati Uniti il 9 luglio e il 4 settembre 2025 nei confronti di titolari di mandato delle Nazioni Unite, tra cui Francesca Albanese, relatrice speciale sulla situazione dei diritti umani nei territori palestinesi occupati dal 1967, nonché di organizzazioni che cooperano con la CPI, tra cui Al-Haq, il centro Al Mezan per i diritti umani e il Centro palestinese per i diritti umani,

– vista l'ingiunzione preliminare pronunciata il 13 maggio 2026 da Richard Leon, giudice del tribunale distrettuale statunitense per il distretto di Columbia, che disponeva la sospensione delle sanzioni nei confronti di Francesca Albanese,

– visto il regolamento (CE) n. 2271/96 del Consiglio, del 22 novembre 1996, relativo alla protezione dagli effetti extraterritoriali derivanti dall'applicazione di una normativa

adottata da un paese terzo, e dalle azioni su di essa basate o da essa derivanti[4], quale modificato,

– vista l'istituzione, in seno a Eurojust, della banca dati sulle prove di crimini internazionali fondamentali (CICED) nel 2022 e del Centro internazionale per il perseguimento del crimine di aggressione nei confronti dell'Ucraina (ICPA) nel luglio 2023,

– vista la decisione 2011/168/PESC del Consiglio, del 21 marzo 2011, sulla Corte penale internazionale e che abroga la posizione comune 2003/444/PESC[5],

– visto il piano d'azione adottato dal Consiglio europeo il 12 luglio 2011 per dare seguito alla decisione 2011/168/PESC del Consiglio, del 21 marzo 2011, sulla Corte penale internazionale e che abroga la posizione comune 2003/444/PESC[6],

– viste le conclusioni del Consiglio, del 16 novembre 2015, sul sostegno dell'UE alla giustizia di transizione,

– visti gli orientamenti dell'UE sui difensori dei diritti umani, adottati nel giugno 2004 e aggiornati nel 2008, e la sua risoluzione del 16 marzo 2023 sugli orientamenti dell'UE sui difensori dei diritti umani[7],

– visto l'accordo sull'istituzione del tribunale speciale per il crimine di aggressione contro l'Ucraina, compreso lo statuto del tribunale speciale, firmato il 25 giugno 2025 tra l'Ucraina e il Consiglio d'Europa,

– viste le conclusioni del Consiglio, del 27 gennaio 2025, sulle priorità dell'UE nelle sedi delle Nazioni Unite competenti in materia di diritti umani nel 2025,

– viste le conclusioni del Consiglio, del 30 gennaio 2026, sulle priorità dell'UE nelle sedi delle Nazioni Unite competenti in materia di diritti umani nel 2026,

– visto il piano d'azione dell'UE per i diritti umani e la democrazia 2020-2024, prorogato fino al 2027,

– vista la comunicazione della Commissione del 12 novembre 2025 dal titolo "Strategia dell'UE per la società civile" (COM(2025)0790),

– vista la comunicazione congiunta della Commissione e dell'alta rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza del 12 novembre 2025 dal titolo "Scudo europeo per la democrazia a puntello di democrazie solide e resilienti" (JOIN(2025)0791),

– vista la comunicazione congiunta della Commissione e dell'alta rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza del 5 giugno 2025 dal titolo "Una strategia digitale internazionale per l'Unione europea" (JOIN(2025)0140),

---

[4] GU L 309 del 29.11.1996, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1996/2271/oj.
[5] GU L 76 del 22.3.2011, pag. 56, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/168/oj.
[6] GU L 76 del 22.3.2011, pag. 56, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/168/oj.
[7] GU C, C/2023/409, 23.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/409/oj.

– vista la costituzione dell'Organizzazione internazionale della polizia criminale (OIPC-Interpol), in particolare l'articolo 2, che impone all'organizzazione di agire nello spirito della Dichiarazione universale dei diritti umani,

– visti il codice dei visti e il manuale sui visti dell'UE,

– visto l'articolo 55 del suo regolamento,

– visto il parere della commissione giuridica,

– vista la relazione della commissione per gli affari esteri (A10-0000/2026),

A. considerando che l'impegno dell'UE a sostegno della giustizia internazionale è parte integrante delle sue politiche in materia di azione esterna, che mirano a far rispettare i diritti umani e lo Stato di diritto; che le azioni chiave in tal senso comprendono il finanziamento e la difesa della CPI attraverso gli strumenti giuridici esistenti, il finanziamento di azioni relative all'accertamento delle responsabilità mediante lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale – Europa globale, il rafforzamento della giustizia di transizione, la fornitura di aiuti per le indagini e il risarcimento delle vittime, il sostegno a Eurojust e ai meccanismi investigativi sostenuti dalle Nazioni Unite, la creazione di partenariati con le organizzazioni della società civile e il rafforzamento della cooperazione giudiziaria con i paesi terzi; che il regolamento di blocco[8] è uno strumento giuridico che può essere utilizzato per proteggere i portatori di interessi dall'impatto extraterritoriale delle sanzioni straniere;

B. considerando che gli articoli 3 e 21 TUE richiedono coerenza tra l'azione interna ed esterna dell'UE; che il mancato sostegno ai meccanismi di giustizia internazionale e il mancato rispetto degli obblighi internazionali comprometterebbero la credibilità dell'azione esterna dell'UE;

C. considerando che il sostegno alla CPI e la creazione di reti intese a promuovere l'universalità e l'integrità dello Statuto di Roma costituiscono un'azione specifica del piano d'azione dell'UE per i diritti umani e la democrazia 2020-2027;

D. considerando che, in quanto tribunale di ultima istanza, la CPI è pienamente integrata nel sistema giudiziario di tutti gli Stati parte dello Statuto di Roma;

E. considerando che le misure coercitive imposte da paesi che non sono parti dello Statuto di Roma sono rivolte contro persone, compresi cittadini dell'UE, ed entità che operano nell'ambito di meccanismi internazionali di accertamento delle responsabilità, come giudici e procuratori della CPI, titolari di mandato delle Nazioni Unite e organizzazioni della società civile; che tali misure minacciano i processi di accertamento delle responsabilità e l'indipendenza giurisdizionale e hanno un impatto extraterritoriale nell'UE;

F. considerando che tali misure coercitive sono illegali e costituiscono una grave minaccia

[8] Regolamento (CE) n. 2271/96 del Consiglio, del 22 novembre 1996, relativo alla protezione dagli effetti extraterritoriali derivanti dall'applicazione di una normativa adottata da un paese terzo, e dalle azioni su di essa basate o da essa derivanti (GU L 309 del 29.11.1996, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1996/2271/oj).

alla sovranità dell'UE e degli Stati membri;

G. considerando che diverse organizzazioni della società civile che documentano crimini internazionali sono soggette a misure coercitive a causa della loro cooperazione con la CPI, con organizzazioni non governative che cooperano con la CPI o con titolari di mandato delle Nazioni Unite;

H. considerando che tali misure coercitive compromettono la loro capacità di raccogliere, conservare e trasmettere gli elementi di prova, il che pregiudica i processi di accertamento delle responsabilità e i diritti delle vittime;

I. considerando che le banche, gli assicuratori e i prestatori di servizi di pagamento sono esposti al rischio di ammende e di esclusione dai mercati qualora mantengano o instaurino relazioni con la CPI o con entità e persone designate nell'ambito di tali misure coercitive; che ciò ha portato a un diffuso eccesso di conformità da parte degli operatori privati al fine di attenuare la loro esposizione al rischio; che l'eccesso di conformità e gli effetti extraterritoriali si traducono in perturbazioni dei servizi essenziali per le persone e le organizzazioni;

J. considerando che la dipendenza strutturale dei sistemi finanziari, digitali e tecnologici mondiali da infrastrutture di paesi terzi amplifica le conseguenze extraterritoriali di tali misure;

K. considerando che è urgente attenuare tali conseguenze, in quanto indeboliscono le indagini, la protezione dei testimoni, come pure la raccolta e la conservazione delle prove, generano effetti dissuasivi, compresa l'autocensura, e si traducono in una minore cooperazione con i meccanismi di accertamento delle responsabilità;

L. considerando che occorre valutare l'ampio complesso di strumenti di sostegno dell'UE esistenti a favore della giustizia internazionale, al fine di individuare le lacune in termini di efficienza, come l'assenza di un'apposita strategia globale dell'UE;

M. considerando che, nella sua risoluzione del 21 gennaio 2026 sui diritti umani e la democrazia nel mondo e sulla politica dell'Unione europea in materia – relazione annuale 2025, il Parlamento ha ribadito il suo pieno sostegno alla CPI quale pilastro essenziale del sistema giudiziario internazionale, ha sottolineato che occorre salvaguardarne l'indipendenza e l'imparzialità dalle pressioni politiche e dalle misure coercitive, ha chiesto la piena cooperazione con la CPI e ha sottolineato il ruolo cruciale delle organizzazioni della società civile;

N. considerando che gli sforzi internazionali di accertamento delle responsabilità, compresa l'istituzione dell'ICPA e della CICED nell'ambito di Eurojust, dimostrano l'efficacia delle risposte coordinate volte a rafforzare i meccanismi di giustizia internazionali;

O. considerando che il regolamento (CE) n. 2271/96 del Consiglio, come modificato, è stato adottato per proteggere le persone fisiche e giuridiche all'interno dell'Unione dall'applicazione extraterritoriale della normativa di paesi terzi;

P. considerando che il Parlamento ha ripetutamente invitato la Commissione ad attivare il regolamento di blocco dell'UE per proteggere la CPI;

Q. considerando che l'allegato al regolamento (CE) n. 2271/96 del Consiglio non è stato aggiornato per tenere conto degli sviluppi più recenti;

R. considerando che l'attivazione del regolamento di blocco dimostrerebbe la capacità dell'Unione di preservare l'integrità del proprio ordinamento giuridico dagli effetti extraterritoriali delle misure adottate da paesi terzi e di difendere la sovranità dell'Unione; che, attivando tale regolamento, l'Unione invierebbe anche un forte messaggio di sostegno alla giustizia internazionale, ai suoi operatori e ai suoi partner, oltre a fornire un sostegno concreto agli attori economici dell'Unione attraverso la definizione di orientamenti chiari; che la perdurante mancata attivazione potrebbe costituire una violazione degli obblighi dell'Unione derivanti dal suo accordo di cooperazione con la CPI;

Elaborazione di una strategia dell'Unione per rafforzare il sistema giudiziario internazionale e proteggere la sovranità europea

1. ricorda che il rispetto della tutela e dell'applicazione della giustizia penale internazionale, attraverso azioni difensive e positive, costituisce un chiaro obiettivo della politica estera dell'Unione;

2. constata che l'Unione ha messo a punto importanti strumenti giuridici, diplomatici, operativi e finanziari a sostegno dell'architettura di giustizia internazionale, dei meccanismi investigativi sostenuti dalle Nazioni Unite, dei tribunali speciali sostenuti dal Consiglio d'Europa e dalle Nazioni Unite, nonché delle iniziative di cooperazione giudiziaria e della CPI;

3. condanna fermamente qualsiasi misura coercitiva unilaterale straniera, applicata o minacciata, nei confronti delle istituzioni giudiziarie multilaterali internazionali e dei titolari di mandati delle Nazioni Unite, nonché delle organizzazioni per i diritti umani che collaborano con gli stessi;

4. ritiene che tali misure e la loro applicazione extraterritoriale siano illecite, costituiscano un'ingerenza che minaccia la sovranità europea e abbiano messo in luce notevoli lacune e carenze nella capacità dell'Unione di tutelare i portatori di interessi internazionali nel settore della giustizia e di difendere l'autonomia dell'Unione;

5. invita l'Unione a intraprendere azioni diplomatiche e legali volte a revocare qualsiasi misura coercitiva unilaterale straniera;

6. chiede una valutazione globale degli strumenti dell'Unione esistenti a sostegno della giustizia internazionale al fine di individuare e colmare le lacune, tra cui l'assenza di un'apposita strategia globale dell'Unione, la mancanza di meccanismi di protezione per i portatori di interessi oggetto di sanzioni, la chiarezza normativa insufficiente e le garanzie operative contro l'eccesso di conformità da parte degli operatori privati, nonché la prevedibilità finanziaria limitata per gli attori internazionali preposti all'accertamento delle responsabilità;

7. invita la Commissione e la vicepresidente della Commissione/alta rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, in collaborazione con il Parlamento, a proporre un quadro strategico globale dell'Unione finalizzato al rispetto, alla tutela e al rafforzamento del sistema giudiziario internazionale e delle sue

istituzioni, dei suoi meccanismi e dei suoi partner contro le misure coercitive unilaterali straniere e altre forme di ingerenza; chiede che, in sede di elaborazione di tale strategia, si proceda a un'ampia consultazione con le organizzazioni della società civile;

8. invita la Commissione ad adottare un piano d'azione, integrato nel quadro strategico, per affrontare tutte le questioni derivanti dall'applicazione extraterritoriale di misure coercitive unilaterali straniere, per consentire alle entità e alle persone oggetto di sanzioni di mantenere l'accesso ai fornitori di servizi informatici, ai conti bancari, alla copertura assicurativa e sanitaria, nonché per attenuare i rischi di frammentazione delle politiche nazionali e di dipendenze esterne; sottolinea la necessità di rafforzare la cooperazione interservizi per una risposta coerente dell'Unione in merito;

9. esorta la Commissione ad attivare il regolamento di blocco dell'UE quale strumento essenziale e immediato per contrastare gli effetti extraterritoriali delle misure coercitive unilaterali straniere;

Rispetto, tutela e rafforzamento delle istituzioni e dei meccanismi di giustizia internazionale

10. invita la Commissione e gli Stati membri ad affrontare la questione della mancata piena attuazione a livello nazionale dello Statuto di Roma;

11. esorta il governo ungherese a revocare in via prioritaria il suo recesso dallo Statuto di Roma;

12. ribadisce la centralità dello Statuto di Roma nell'ambito della CPI e invita il Consiglio europeo ad adoperarsi affinché esso sia esplicitamente integrato nell'acquis dell'Unione;

13. deplora il fatto che le misure coercitive di paesi terzi, nonché la minaccia credibile di tali misure, nei confronti degli attori della giustizia internazionale sottraggano risorse istituzionali e umane al lavoro centrale di indagine, perseguimento, protezione dei testimoni e delle vittime e documentazione, producano effetti dissuasivi, compresa l'autocensura tra le istituzioni e le organizzazioni della società civile, e mettano a repentaglio la catena di custodia, l'integrità e l'ammissibilità delle prove raccolte per essere utilizzate nei procedimenti;

14. elogia le pratiche internazionali in materia di accertamento delle responsabilità, come il sistema dei magistrati di collegamento di Eurojust e la CICED; chiede che tali strumenti siano applicati in modo più ampio a livello mondiale;

15. invita la Commissione a proporre un aggiornamento del mandato di Europol affinché i mandati di arresto della CPI siano automaticamente trasferiti allo Stato di esecuzione e attuati dallo stesso; chiede che il sistema di immunità di Europol sia allineato all'articolo 27 dello Statuto di Roma;

16. ribadisce il ruolo fondamentale delle Nazioni Unite nel garantire l'accertamento delle responsabilità a livello internazionale; invita l'Unione e gli Stati membri a rafforzare il loro sostegno alle giurisdizioni penali internazionali e ai meccanismi investigativi istituiti dalle Nazioni Unite;

Rispetto e tutela di tutti i portatori di interessi impegnati nell'accertamento delle responsabilità e nella giustizia, e sostegno agli stessi

17. riconosce il ruolo fondamentale svolto dalle organizzazioni della società civile nel documentare i crimini internazionali, raccoglierne le prove e fornire competenze e sostegno giuridici alle vittime, nonché in più ampi sforzi di monitoraggio e difesa della giustizia internazionale;

18. deplora il fatto che i portatori di interessi oggetto di misure coercitive straniere per il loro operato in materia di accertamento delle responsabilità si trovino ad affrontare gravi limitazioni nella vita quotidiana, tra cui il mancato accesso ai servizi bancari e alle operazioni finanziarie, alla copertura assicurativa, ai conti digitali e alla mobilità;

19. sottolinea che tali organizzazioni e individui, compresi i cittadini dell'Unione, devono essere protetti efficacemente dall'impatto extraterritoriale di tali misure coercitive; invita la Commissione a ridurre le vulnerabilità strutturali sviluppando un'infrastruttura finanziaria e digitale europea indipendente, compreso un sistema di pagamento europeo sovrano;

20. invita l'Unione a sostenere pubblicamente le organizzazioni della società civile e le istituzioni oggetto di tali misure coercitive per consentire loro di proseguire il proprio lavoro; invita l'Unione e gli Stati membri ad agevolare le procedure di rilascio dei visti per i testimoni della CPI e i difensori dei diritti umani impegnati nell'accertamento delle responsabilità, anche attraverso la procedura accelerata e il rilascio di visti Schengen e nazionali, come previsto dal codice dei visti e dal manuale sui visti;

21. disapprova il fatto che l'ampliamento della portata extraterritoriale delle misure coercitive unilaterali sia spesso dovuto all'eccesso di conformità di attori privati che operano esclusivamente nell'Unione o all'interno di infrastrutture finanziarie e tecnologiche integrate a livello globale;

22. invita la Commissione ad attenuare l'incertezza giuridica con cui devono confrontarsi gli attori privati a causa delle misure coercitive straniere, adottando orientamenti dell'Unione per contrastare l'eccesso di conformità e predisponendo meccanismi di protezione;

°

° °

23. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

MOTIVAZIONE

Dalla fine della Seconda guerra mondiale, e in particolare dall'adozione della Carta delle Nazioni Unite nel 1945, l'ordine internazionale moderno si fonda ufficialmente sul diritto anziché sulla forza. Questo cambiamento storico è stato promosso dagli Stati Uniti e ha dato origine all'architettura delle Nazioni Unite e della giustizia internazionale, nonché alla stessa Unione europea. Questi destini si sono intrecciati sotto l'egida del multilateralismo e del diritto internazionale, che avrebbero dovuto impedire all'umanità di ripetere i propri errori.

Da allora, come è evidente, il diritto internazionale è stato applicato in modo disomogeneo e spesso calpestato. Tuttavia, ciò non è mai stato motivo di vanto. Ora le cose sono cambiate, in particolare in seguito all'ascesa del movimento nazionalpopulista in tutto il mondo. Gli attacchi allo Stato di diritto e alla giustizia internazionale vengono oggi rivendicati apertamente. Sono diventati l'incarnazione di un'ideologia contraria all'universalità dei diritti umani e non si verificano più esclusivamente nelle dittature.

Teniamo a mente di cosa parliamo quando facciamo riferimento alla giustizia internazionale: crimini di guerra, crimini contro l'umanità, genocidi e crimini di aggressione. In questo preciso momento storico, le indagini della CPI sulla guerra di aggressione russa contro l'Ucraina, sulle violazioni attribuibili alla presenza statunitense in Afghanistan e sul genocidio commesso da Israele a Gaza sono all'origine delle sanzioni russe e statunitensi contro funzioni e giudici della CPI, relatori speciali delle Nazioni Unite e ONG che contribuiscono a documentare tali eventi.

La responsabilità dell'Unione di proteggere il sistema giudiziario internazionale di fronte alle sfide del nostro tempo determinerà il nostro futuro. La sovranità dell'Unione nella sua politica estera in materia di diritti umani è infatti sempre più minacciata da misure coercitive unilaterali straniere (applicate o minacciate) nei confronti delle istituzioni giudiziarie internazionali, nonché di persone e organizzazioni che cooperano con esse. Tali misure hanno ripercussioni dirette sugli attori che collaborano con istituzioni giudiziarie come la Corte penale internazionale, anche in Europa. Tali ripercussioni includono la chiusura dei conti bancari, l'impossibilità di accedere ai circuiti finanziari e la perdita di servizi informatici e assicurativi essenziali per le persone iscritte nell'elenco. Innanzitutto queste misure, consentendo l'impunità, costituiscono un insulto alle vittime. Mettono a repentaglio le indagini e la conservazione delle prove minacciando le organizzazioni della società civile e i meccanismi delle Nazioni Unite attivi sul campo. Le conseguenze sono molteplici. Compromettono l'ambiente di lavoro dei difensori dei diritti umani come pure l'indipendenza della magistratura e lo Stato di diritto degli Stati membri, mettendo in luce nel contempo le vulnerabilità strutturali delle infrastrutture finanziarie e tecnologiche dell'Unione. Generano inoltre incertezza per gli operatori economici di tutta l'Unione e mettono in luce chiare violazioni dell'autonomia dell'Unione.

Nella relazione si chiede l'elaborazione di una strategia dell'Unione volta a proteggere e rafforzare il sistema giudiziario internazionale e le sue istituzioni, i suoi meccanismi e i suoi partner. Si ribadisce l'impegno dell'Unione a favore dello Statuto di Roma, del diritto in materia di diritti umani e dell'accertamento delle responsabilità per le atrocità commesse, sollecitando nel contempo misure urgenti per proteggere i portatori di interessi europei attraverso il rafforzamento della sovranità giuridica, finanziaria e tecnologica dell'Unione. Nella relazione si sottolinea la necessità di proteggere gli operatori privati, le organizzazioni

della società civile, i difensori dei diritti umani e tutte le persone che collaborano con i meccanismi di giustizia internazionale da coercizioni esterne illecite e da pratiche di eccesso di conformità. Si invita inoltre l'Unione a cooperare pienamente e sistematicamente con la CPI, ad attivare urgentemente il regolamento di blocco dell'UE e a realizzare infrastrutture europee resilienti, compresi sistemi di pagamento e digitali sovrani, in grado di proteggere i cittadini europei e di preservare l'integrità dell'ordinamento giuridico internazionale.